

Titolo

PRESCRIZIONI PER L'ACCREDITAMENTO DEGLI ORGANISMI DI ISPEZIONE DI TIPO A, B e C AI SENSI DELLA NORMA UNI CEI EN ISO/IEC 17020 IN CONFORMITA' AL "PROTOCOLLO ITACA"

Directives for the accreditation, pursuant to standard EN ISO/IEC 17020, of Type A, B and C Inspection Bodies in conformity with "Protocollo ITACA".

Sigla

RT-33

Revisione

01

Data

2015-07-07

Redazione

Approvazione

Autorizzazione all'emissione

Entrata in vigore

Il Direttore di Dipartimento

Il Consiglio Direttivo

Il Presidente ACCREDIA

2015-07-14

INDICE

0.	INTRODUZIONE.....	3
1.	SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	4
2.	RIFERIMENTI NORMATIVI	4
3.	TERMINI E DEFINIZIONI.....	5
4.	REQUISITI GENERALI.....	6
5.	REQUISITI STRUTTURALI	6
6.	REQUISITI PER LE RISORSE	7
7.	REQUISITI DI PROCESSO	8
8.	REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE.....	10
9.	ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.....	10
	“ DISCIPLINARE PROTOCOLLO ITACA ”	11

0. INTRODUZIONE

ACCREDIA ritiene che la concessione dell'accreditamento, ai sensi della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, per gli Organismi di Ispezione (Odl) – che svolgono attività di ispezione nel campo delle sostenibilità ambientale delle costruzioni in conformità al registrato “Protocollo ITACA” – richieda una migliore specificazione dei singoli requisiti di Norma, al fine di identificare adeguatamente le caratteristiche che gli Odl devono possedere (in termini di qualificazione dell'organizzazione, risorse, competenza, impostazione e gestione dei rapporti con il committente, pianificazione, conduzione e documentazione delle verifiche ispettive), per operare efficacemente nei settori per i quali richiedono l'accreditamento.

Il presente documento definisce requisiti e modalità applicabili per le attività di ispezione svolte in ambito volontario in conformità al “Protocollo ITACA”.

Il presente documento è strutturato (in termini di capitoli e paragrafi) secondo la numerazione della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Le disposizioni applicative, riportate per i diversi requisiti, definiscono un contesto di riferimento a cui gli Odl si devono conformare per conseguire e mantenere l'accreditamento ACCREDIA.

Il presente documento è stato elaborato da un apposito Gruppo di lavoro coordinato da ACCREDIA e ITACA, composto da rappresentanti di Odl già accreditati per altri argomenti o interessati all'accreditamento in questione (in forma sia singola, sia associata), e da rappresentanti di numerosi altri Soggetti competenti e coinvolti in materia, al fine di conseguire il più ampio livello di condivisione delle prescrizioni contenute nel documento stesso.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1 Il campo di applicazione del presente documento è quello delle ispezioni svolte nell'ambito delle costruzioni per l'applicazione del "Protocollo ITACA" come di seguito meglio definite. L'ispezione di un processo (in applicazione del "Protocollo ITACA") prelude ad una successiva validazione che si riferisce ad un determinato prodotto.

A fini di inquadramento e razionalizzazione, si individuano tre famiglie fondamentali di "oggetti" delle attività ispettive sottoposte ad accreditamento (nel seguito definite **Settori di Accredimento**) che corrispondono a categorie distinte (considerata la prevalenza, se non distinguibile fisicamente), in termini di macrocompetenze richieste per le attività ispettive e precisamente:

1. Edilizia residenziale;
2. Edilizia non residenziale;
3. Aree urbane (quando sarà reso disponibile lo specifico strumento "Protocollo ITACA" di riferimento).

L'accREDITamento potrà riguardare uno o più categorie sopra indicate, in coerenza con i contenuti del "Protocollo ITACA" e in funzione delle competenze possedute dal richiedente.

Si individuano inoltre tre **Tipologie Ispettive** e di competenza tecnica, in dipendenza dalla fase di vita dell'oggetto da sottoporre ad ispezione laddove esista un "Protocollo ITACA" di riferimento e precisamente:

- a) Progettazione;
- b) Realizzazione;
- c) Esercizio.

Lo scopo di accREDITamento farà riferimento esclusivamente ai settori di accREDITamento ed alle tipologie ispettive citate su cui l'Organismo ha dato evidenza di operare al momento della verifica iniziale.

Il "Protocollo ITACA", disponibile per diverse categorie di accREDITamento, è pubblicato sul sito web www.itaca.org.

2. Riferimenti normativi

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività di ispezione";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000 "Valutazione della conformità- Vocabolario e principi generali";
- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 "Criteri generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura";
- UNI/PdR 13:2015 "Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità";
- UNI CEI EN ISO/IEC 19011 "Linee guida per audit di sistemi di gestione";
- RG-01 "Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione- Parte Generale";
- RG-01-04 "Regolamento per l'accREDITamento degli Organismi di Ispezione";
- RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA";
- "Disciplinare Protocollo ITACA".

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Si applicano completamente tutte le definizioni di cui al punto 3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, cui si rimanda. Inoltre per maggiore specificazione ai fini della presente prescrizione talune definizioni sono integrate e/o aggiunte come di seguito indicato.

- 3.1 **Ispezione:** attività commissionata, svolta da parte di un Odl accreditato in conformità al “Protocollo ITACA” al fine di verificare la corretta applicazione dello strumento “Protocollo ITACA” al prodotto per il quale è stata formalmente attivata una richiesta di valutazione del livello di sostenibilità ai sensi del “Protocollo ITACA”.
- 3.2 **Odl:** Organismo accreditato ACCREDIA per le verifiche di conformità al “Protocollo ITACA” secondo la presente prescrizione.
- 3.3 **Prodotto:** progetto, edificio o area urbana cui si applica il “Protocollo ITACA” in fase di progettazione, realizzazione o in fase di esercizio, con il quale viene verificato il suo livello di sostenibilità.
- 3.4 **Processo:** corretta applicazione dello strumento “Protocollo ITACA” in termini di verifica del progetto, edificio o area urbana in fase di progettazione, realizzazione o in fase di esercizio, per il quale è stata formalmente attivata una richiesta di valutazione del livello di sostenibilità ai sensi del “Protocollo ITACA”.
- 3.5 **Sistema di ispezione:** insieme delle indicazioni procedurali e tecniche riferite al “Protocollo ITACA” e contenute nella Sezione “B” del “Disciplinare Protocollo ITACA”.
- 3.6 **Schema di ispezione:** “Protocollo ITACA”.
- 3.7 **Piano di ispezione:** documento guida per la conduzione di attività di ispezione riferite al settore di accreditamento ed alla tipologia ispettiva su cui l’Odl è chiamato ad operare.
- 3.8 **Committente di servizio ispettivo o di controllo tecnico:** persona fisica o giuridica avente titolo che incarica direttamente l’Odl, specificando l’oggetto e l’obiettivo del servizio.
- 3.9 **Responsabile Tecnico:** persona qualificata, delegata e responsabile del processo di ispezione in conformità al “Protocollo ITACA”.
- 3.10 **Coordinatore:** persona esperta del “Protocollo ITACA”, incaricata del coordinamento del gruppo di ispezione.
- 3.11 **Ispettore:** persona formata che conduce un’ispezione in conformità al “Protocollo ITACA”.
- 3.12 **Esperto tecnico:** persona che fornisce conoscenze o esperienza specifiche al gruppo di ispezione.
- 3.13 **“Protocollo ITACA”:** strumento di valutazione della sostenibilità delle costruzioni sviluppato da ITACA con la collaborazione tecnico-scientifica di ITC-CNR ed iiSBE Italia. Il “Protocollo ITACA”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 15 gennaio 2004, è basato sullo strumento di valutazione internazionale SBTool, sviluppato nell’ambito del processo di ricerca *Green Building Challenge*.
- 3.14 **Relazione di valutazione:** documento tecnico, redatto in fase di progettazione, che riporta il valore degli indicatori dei criteri del “Protocollo ITACA” applicabile, i punteggi ottenuti e i giustificativi dei calcoli effettuati.

- 3.15 Lista di controllo:** elenco degli elementi soggetti a verifica di corrispondenza in fase di realizzazione rispetto al progetto esecutivo e alla Relazione di valutazione. Viene compilata dall'Odl.
- 3.16 Relazione di corrispondenza:** documento tecnico, redatto in fase di realizzazione, a cui è allegato il cronoprogramma dei lavori di costruzione, che contiene le descrizioni tecniche di ciascun elemento della costruzione indicato nella Lista di controllo espresse in termini parametrici e non qualitativi.
- 3.17 Rapporto di ispezione:** documento emesso al termine di un processo di ispezione effettuato in conformità al "Protocollo ITACA" ai fini della successiva validazione. Esso è trasmesso direttamente al gestore del "Registro" ed in copia al Committente. Il Rapporto di ispezione è contraddistinto da un numero univoco, è predisposto in tre esemplari originali datati e firmati su carta intestata dell'Odl, di cui uno viene archiviato da parte dell'Odl ed è redatto secondo un format prestabilito. Contiene allegati tecnici che devono essere puntualmente menzionati nel Rapporto.
- 3.18 "Registro":** registro pubblico nazionale istituito da ITACA sotto la responsabilità di un identificato soggetto gestore.
- 3.19 "Attestato Protocollo ITACA":** atto finale emesso dal gestore del "Registro", conseguente ad un processo di validazione positiva di un rapporto di ispezione emesso da un Odl accreditato.

4. REQUISITI GENERALI

Si applicano completamente tutti i requisiti di cui al punto 4 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, cui si rimanda.

5. REQUISITI STRUTTURALI

Si applicano completamente tutti i requisiti di cui al punto 5 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, cui si rimanda. Inoltre:

- 5.1** Quale regola generale, si premette che, nei documenti statuari dell'Odl non devono essere previste attività che comportino conflitti di interesse con le attività ispettive, ai sensi delle specifiche prescrizioni di cui al seguito. L'Odl deve operare con integrità professionale. In particolare, nell'assunzione di incarichi l'Odl deve analizzare attentamente la propria capacità di svolgere l'incarico e la congruenza del medesimo con lo scopo di accreditamento, nonché verificare la propria rispondenza agli eventuali requisiti di pre-qualificazione richiesti.
- 5.2** L'Odl, al momento della verifica iniziale di ACCREDIA, deve dimostrare di aver emesso almeno un rapporto di ispezione (in fase di progettazione e/o realizzazione e/o in fase di esercizio), come definito nei successivi paragrafi, per ciascun settore e tipologia ispettiva coperti da accreditamento di cui al § 1.1, per il quale richieda l'accreditamento. Anche senza esplicito riferimento al "Protocollo ITACA", il rapporto di ispezione deve comunque riguardare gli aspetti di sostenibilità degli edifici. L'Odl deve anche dimostrare che il personale dedicato è stato regolarmente formato secondo le regole previste nella presente prescrizione.
- 5.3** L'Odl deve disporre di copertura assicurativa per responsabilità civile professionale, nonché di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, con un massimale commisurato ad un rischio attendibile delle proprie attività, che lo stesso Odl deve identificare tramite idonea analisi dei rischi e rendere disponibile ad ACCREDIA. La copertura assicurativa deve comprendere le attività svolte da tutto il personale, sia interno, sia esterno che opera per conto e nome dell'Odl.

- 5.4** L'Odl deve dimostrare ad ACCREDIA, tramite presentazione di apposita documentazione contabile (bilancio, con Note Integrative e Relazione sulla gestione o documenti equivalenti) di disporre delle – o di essere, comunque, in grado di reperire le – risorse finanziarie richieste per lo svolgimento delle attività ispettive, almeno per il successivo periodo di accreditamento.
Gli Odl devono identificare, nella documentazione contabile di cui sopra, i proventi delle attività differenti da quelle oggetto di accreditamento, ove applicabile.

6. REQUISITI PER LE RISORSE

Si applicano completamente tutti i requisiti di cui al punto 6 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, cui si rimanda.

6.1 Personale

- 6.1.1** La qualificazione degli ispettori, quali componenti del Gruppo di Ispezione (personale dipendente dell'Odl e collaboratori esterni) deve soddisfare i seguenti requisiti:

- conoscenza dei fondamentali tecnico-edilizi e fisico-tecnici e del “Protocollo ITACA” nazionale, documentato per mezzo di corso riconosciuto da ITACA e relativo superamento dell'esame finale e delle prescrizioni delle norme tecniche e regole cogenti (di natura tecnica) rispetto alle quali deve essere verificata la conformità. In regime transitorio le competenze formalmente acquisite attraverso le partecipazioni ai corsi per “certificatori” secondo il “Protocollo ITACA” nazionale con esame finale già tenutosi sotto la responsabilità gestionale delle Regioni, vengono considerati sufficienti (salvo eventuali richiami aggiornativi che verranno gestiti da ITACA).
- conoscenza delle problematiche di natura tecnico/organizzativa dei processi di progettazione, realizzazione e fase di esercizio delle opere di costruzione, oggetto della verifica ispettiva.

In tutti i casi di affidamento di incarico a soggetto esterno, l'incarico deve essere espletato da professionisti che dimostrino di soddisfare i requisiti di qualificazione professionale sopra indicati. Essi devono essere nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta al Committente laddove applicabile, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Dovrà altresì essere indicata, sempre nell'offerta, la qualifica della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, di norma il Coordinatore del singolo servizio di ispezione.

- 6.1.2** Oltre a soddisfare i requisiti di cui al § 6.1.1, il Responsabile Tecnico, ingegnere o architetto, dotato di laurea magistrale o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici di cui al DM 5 Maggio 2004, ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 03.11.1999 n. 509, deve essere abilitato all'esercizio della professione, secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene. Deve inoltre avere maturato un'esperienza lavorativa di almeno 10 anni nella progettazione edile o in alternativa in attività tecnico-scientifiche che rientrano nello scopo di accreditamento. Ai fini dell'ottemperanza a questo requisito, le esperienze nei diversi settori sono cumulabili (l'esperienza decennale può, cioè, risultare composta da una sommatoria di esperienze di durata inferiore nei settori in oggetto, fatto salvo quanto previsto al capoverso successivo). Il Responsabile Tecnico deve operare esclusivamente per l'Organismo di Ispezione, continuativamente e non deve essere, in alcun modo, coinvolto – in termini tecnici, amministrativi o finanziari – in attività oggetto della verifica ispettiva.

6.1.3 Oltre a soddisfare i requisiti di cui al § 6.1.1, il Coordinatore del servizio di ispezione (figura che può coincidere o meno con il Responsabile Tecnico; in questo caso devono essere rispettati i requisiti propri del Responsabile tecnico) deve rispondere ai seguenti requisiti:

- essere un ingegnere o architetto, dotato di laurea magistrale o di laurea specialistica conseguita secondo gli ordinamenti didattici di cui al DM 5 Maggio 2004 ovvero di diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 03.11.1999 n. 509;
- essere abilitato all'esercizio della professione di ingegnere o architetto secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene;
- avere almeno 5 anni di esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni;
- oppure, se in possesso di laurea triennale di ingegnere o architetto deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione secondo le norme del paese dell'Unione Europea cui egli appartiene e con almeno 7 anni di accertata esperienza lavorativa nel settore delle costruzioni.

6.1.4 L'Esperto tecnico, normalmente richiesto in aggiunta specialistica al team di audit e non necessariamente formato sul "Protocollo ITACA".

6.1.5 Tutti gli addetti alle ispezioni sono tenuti ad adottare un comportamento ispirato a correttezza ed etica professionale.

In particolare, gli Ispettori (dipendenti dell'Odl o collaboratori esterni) non possono intrattenere o aver intrattenuto, negli ultimi due anni, rapporti professionali con Soggetti coinvolti in attività oggetto della verifica ispettiva.

Gli Ispettori devono altresì impegnarsi, per iscritto, al momento dell'accettazione dell'incarico, a non intrattenere rapporti professionali o di servizio con i medesimi Soggetti per i successivi due anni.

6.2 Dispositivi ed apparecchiature

Valgono i requisiti di cui al punto 6.2 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ove applicabili.

6.3 Subappalto

Tenuto conto delle specificità riferite al "Protocollo ITACA", il subappalto non è contemplato come possibile. L'Odl deve eseguire in proprio (ivi incluso l'utilizzo di ispettori esterni) le ispezioni che ha accettato contrattualmente. Sono viceversa applicabili forme diverse e contrattualmente tracciabili tra Odl accreditati per il "Protocollo ITACA".

7. REQUISITI DI PROCESSO

7.1 Metodi e procedure di ispezione

7.1.1 L'Organismo di Ispezione deve disporre di una o più procedure/istruzioni documentate descrittive della completa attività di ispezione riferita al settore di accreditamento ed alla tipologia ispettiva su cui è chiamato ad operare (vedere punto 1.1) e deve fare riferimento ai contenuti minimi descritti nell'Allegato Tecnico della presente prescrizione.

7.1.2 Sono sempre richiesti Piani di ispezione descritti nell'Allegato Tecnico della presente prescrizione quando l'ispezione riguarda attività che si prolungano nel tempo.

Il Piano di ispezione deve prevedere come minimo gli elementi di ingresso di cui all'Allegato Tecnico della presente prescrizione.

7.1.3 L'Odl deve identificare chiaramente, a livello contrattuale, l'oggetto e gli obiettivi dell'ispezione e le specifiche rispetto alle quali verificare la conformità (es.: documento preliminare di avvio alla progettazione, contratto con i progettisti, ecc.). In assenza di particolari richieste del committente il servizio ispettivo, o di parti terze interessate, tali specifiche dovranno essere individuate dall'Odl e formalmente notificate al Committente, che dovrà prenderne atto.

7.1.4 L'Odl deve disporre di un sistema di tenuta sotto controllo del contratto e dell'ordine di lavoro atto a garantire che:

- il lavoro da effettuare rientri nell'ambito della propria esperienza e l'organizzazione abbia le risorse adeguate per soddisfare i requisiti¹;
- i requisiti di coloro che richiedono i servizi dell'organismo di ispezione siano adeguatamente definiti e le condizioni speciali siano comprese, così che possano essere rilasciate istruzioni chiare per il personale che esegue i compiti da richiedere;
- Il lavoro che viene eseguito sia tenuto sotto controllo con riesami periodici ed azioni correttive;
- i requisiti del contratto o dell'ordine di lavoro siano soddisfatti.

7.1.5 Le condizioni di sicurezza, nel corso dell'espletamento dell'attività ispettiva e ove applicabile, devono essere conformi alla normativa di sicurezza in vigore.

7.1.6 Il flow-chart del processo di ispezione, applicabile ai sensi della presente prescrizione in conformità al "Protocollo ITACA", è riportato nell'Allegato Tecnico.

7.2 Trattamento degli oggetti (progetto, edificio o area urbana) da sottoporre ad ispezione

7.2.1 L'organismo di ispezione deve garantire che gli oggetti (progetto, edificio o area urbana) da sottoporre ad ispezione siano identificati in modo univoco al fine di evitare confusione riguardo all'identità di tali oggetti.

7.2.2 Per attività ispettive basate, in parte o interamente, sull'esame di documenti (disegni, relazioni di calcolo, ecc..), detti elaborati, facenti parte dello o costituenti essi stessi l'oggetto di ispezione, devono essere identificati, gestiti e conservati come prescritto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, punto 7.3 e comunque secondo le disposizioni di legge in materia.

7.3 RegISTRAZIONI delle ispezioni

7.3.1 L'organismo di ispezione deve mantenere un sistema di registrazione per dimostrare l'efficace esecuzione delle procedure di ispezione e per consentire una valutazione delle ispezioni stesse.

7.3.2 Il rapporto di ispezione deve essere internamente rintracciabile per l'ispettore (ispettori) che ha (hanno) eseguito le ispezioni.

7.4 Rapporti di ispezione

7.4.1 Le attività ispettive regolate dalla presente prescrizione richiedono l'emissione di due differenti tipologie di rapporti di ispezione specificatamente indicate nell'Allegato Tecnico.

7.4.2 I rapporti di ispezione devono contenere gli specifici elementi di cui all'Allegato Tecnico della presente prescrizione, e devono essere comunque conformi a quanto riportato nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, Appendice B.

7.4.3 Al Responsabile Tecnico l'Odl delega il compito di approvare e controfirmare i rapporti di ispezione, inerenti l'oggetto dell'ispezione. L'approvazione e la firma degli elaborati soprarichiamati comportano la corresponsabilità del Responsabile Tecnico e dell'Odl nei confronti del Committente.

¹ Le risorse possono comprendere, ma l'elenco non è esaustivo, installazioni, apparecchiature, documentazione di riferimento, procedure o risorse umane.

7.4.4 I rapporti di ispezione devono riportare l'identificazione univoca di tutti i membri del gruppo di ispezione (ivi inclusi il Coordinatore ed il Responsabile Tecnico), nonché la rispettiva firma o altra forma di certa autenticazione (firma digitale).

7.5 Reclami e ricorsi

7.5.1 I reclami/ricorsi ricevuti da parte del Committente in ordine alle attività ispettive dell'Odl (es. comportamenti degli ispettori, modalità di gestione delle ispezioni, tempistiche non rispettate, ecc..) devono essere gestiti secondo apposite procedure documentate, dando comunque risposta al reclamante entro un tempo prestabilito.

7.5.2 L'Odl deve altresì possedere procedure documentate per la trattazione dei reclami/ricorsi presentati nei confronti dei risultati delle attività ispettive.

7.5.3 I reclami/ricorsi devono essere analizzati da persone tecnicamente competenti che non hanno partecipato all'ispezione oggetto di reclamo/ricorso.

7.5.4 L'organismo di ispezione deve essere responsabile di tutte le decisioni a tutti i livelli del processo di trattamento di reclami/ricorsi.

7.5.5. Ogni volta possibile, l'organismo di ispezione deve dare al ricorrente avviso ufficiale della fine del processo di trattamento del reclamo/ricorso.

8. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE

Si applicano completamente tutti i requisiti di cui al punto 8 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, cui si rimanda. Inoltre il personale addetto alle verifiche ispettive interne (dipendente o collaboratore) deve possedere e dimostrare adeguata conoscenza della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, della Norma UNI CEI EN ISO/IEC 19011 e del "Protocollo ITACA".

9. ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Le disposizioni di cui al presente Regolamento Tecnico entrano in vigore quattro mesi dopo la pubblicazione del medesimo.

“ Disciplinare Protocollo ITACA”

AMBITO ISPETTIVO

Premessa

L'attività di ispezione ai sensi del “Protocollo ITACA”, riferita alle diverse fasi di progetto (esecutivo), realizzazione ed esercizio, può essere avviato da un “Committente”, individuato in chi abbia titolo in merito all'oggetto di valutazione.

Il processo prevede una fase tecnica preventiva di diretta responsabilità del Committente, che deve incaricare un professionista, per la predisposizione di una Relazione di valutazione, per la cui redazione egli farà obbligatorio riferimento sia al software per le attività di normalizzazione dei valori degli indicatori e per l'aggregazione dei punteggi messo a disposizione sul sito web di ITACA, sia al Format di cui all'Allegato 1.

Al termine della fase tecnica preventiva con il professionista, il Committente potrà avanzare formale domanda di ispezione ai sensi del “Protocollo ITACA” ad un qualsiasi Organismo di Ispezione (Odl), accreditato ACCREDIA in conformità alle prescrizioni di cui all'RT-33. Alla domanda dovrà essere allegata la Relazione di valutazione precedentemente predisposta dal professionista incaricato.

I costi orientativi del processo di ispezione sono dati dalle tabelle minime di riferimento pubblicate da ITACA sul proprio sito e aggiornate di norma annualmente, al netto del rimborso delle eventuali spese vive dimostrate e fatturate da parte dell'Odl in merito alle trasferte del proprio personale in caso di esecuzione di visite ispettive.

L'offerta che l'Odl è obbligatoriamente tenuto a predisporre prevede il pagamento anticipato dei costi di successiva validazione del Rapporto d'Ispezione e dell'eventuale iscrizione al “Registro Protocollo ITACA”, con il successivo rilascio del relativo attestato di validazione del RI. Inoltre l'offerta dovrà chiaramente riportare il numero di visite ispettive in coerenza con il cronoprogramma dell'opera. A seguito di accettazione dell'incarico, l'Odl dovrà darne comunicazione al “Registro Protocollo ITACA”.

Al ricevimento di tale comunicazione e del pagamento dei costi di validazione il “Registro Protocollo ITACA” attribuirà, per propri fini interni di tracciabilità, un codice identificativo di “apertura pratica”.

La data di riferimento dell'avvio formale del processo di ispezione sarà quella di rilascio del codice identificativo da parte del “Registro Protocollo ITACA”.

La modulistica inerente la domanda prevede in particolare la geolocalizzazione dell'oggetto per il quale si richiede l'avvio del processo e l'indicazione da parte del Committente di un proprio incaricato tecnico (ove applicabile), delegato a fungere da riferimento nei confronti dell'Odl per tutte le informazioni/verifiche tecniche che si rendessero necessarie ai fini dello svolgimento del processo ispettivo.

Tutti i documenti di riferimento del “Protocollo ITACA” necessari/utigli sia per la fase preventiva, che per l'attività ispettiva sono disponibili sulla piattaforma del “Registro Protocollo ITACA”, nella versione corrente più aggiornata e sono liberamente scaricabili, previa registrazione da parte dell'interessato.

Al termine della procedura puntualmente descritta e di specifica competenza di un Odl, viene formalmente emesso un Rapporto di ispezione che viene trasmesso (con tutti gli allegati tecnici previsti e nel formato specificato), previo saldo della prestazione fornita dall'Odl, al “Registro Protocollo ITACA” per la validazione di competenza.

La fase di validazione, che verrà svolta sotto la responsabilità tecnico-scientifica di un identificato soggetto gestore, potrà portare, o meno, all'emissione di un “Attestato Protocollo ITACA” che verrà inviato al Committente ed alla contestuale registrazione sul “Registro Protocollo ITACA”.

L'emissione dell' “Attestato Protocollo ITACA” da parte del Registro è gestita secondo una specifica procedura gestionale interna al “Registro”.

A. Attività ispettiva “Protocollo ITACA”

L'attività ispettiva “Protocollo ITACA” si articola secondo fasi che, a partire dal solo progetto, sono consecutive ed integrate: Progetto, Realizzazione e Condizioni di esercizio.

La Fase di Progetto prevede l'applicazione preventiva del “Protocollo ITACA” da parte di un professionista incaricato dal Committente al progetto esecutivo dell'edificio, con la conseguente stesura della Relazione di valutazione e la successiva verifica di quest'ultima da parte dell'Organismo di Ispezione. Il “Protocollo ITACA” può essere applicato esclusivamente ad un progetto di livello esecutivo. Livelli di progettazioni inferiori non consentono la verifica degli indicatori dei criteri di valutazione.

La Fase di Realizzazione prevede la verifica di corrispondenza della costruzione al progetto esecutivo da parte dell'Odl. La Fase di esercizio dell'edificio, prevede la misura e l'analisi delle prestazioni dell'edificio in fase di esercizio da parte dell'Odl.

I processi di ispezione di progetto e di realizzazione sono descritti negli Allegati 4 e 5 del presente Allegato Tecnico.

A.1 Fase di Progetto

La Fase di progetto si articola in due diverse sequenze da svolgersi rispettivamente da parte di un professionista nominato del Committente (A.1.1, A.1.2 e A.1.3) e da parte dell'Odl, successivamente (A.1.4, A.1.5):

- A.1.1: Calcolo del valore degli indicatori.
- A.1.2: Normalizzazione ed aggregazione del valore degli indicatori.
- A.1.3: Compilazione della Relazione di valutazione.
- A.1.4: Verifica della Relazione di valutazione.
- A.1.5: Emissione Rapporto di ispezione della fase di progetto.

A.1.1 Calcolo del valore degli indicatori

Il professionista, su incarico del Committente, procede all'applicazione preventiva del “Protocollo ITACA” al progetto esecutivo dell'edificio calcolando il valore degli indicatori di prestazione dei criteri di valutazione. I metodi di calcolo sono descritti nel Manuale d'uso del “Protocollo ITACA” applicabile.

A.1.2 Normalizzazione ed aggregazione del valore degli indicatori

Vengono calcolati i punteggi di prestazione dell'edificio con il software di normalizzazione ed aggregazione messo a disposizione da ITACA sul proprio sito web. Altri software/fogli di calcolo impiegati dal professionista devono essere validati preventivamente da ITACA e riconosciuti come adatti all'uso previsto.

A.1.3 Compilazione della Relazione di valutazione

Le risultanze dei calcoli effettuati, nonché la documentazione giustificativa e di supporto sono riportati a cura del professionista all'interno della Relazione di Valutazione secondo i contenuti minimi della Relazione di Valutazione (Allegato 1). La Relazione di Valutazione compilata viene allegata alla domanda di “verifica ai fini della successiva validazione indirizzata all'Odl da parte del Committente.

A.1.4 Verifica della Relazione di valutazione

L'Odl, previa accettazione dell'incarico e contestuale comunicazione al "Registro Protocollo ITACA", provvede a verificare la Relazione di valutazione. In questa fase potranno essere richiesti chiarimenti e precisazioni direttamente al Committente che, nel caso, attraverso il proprio professionista, deve provvedere all'aggiornamento della Relazione di valutazione e al suo successivo nuovo inoltro all'Organismo di ispezione.

A.1.5 Rapporto di ispezione fase di progetto

Al termine delle attività di verifica, l'Odl provvede all'emissione del Rapporto di ispezione fase di progetto predisposto secondo i contenuti minimi in Allegato 2 e lo trasmette formalmente al "Registro Protocollo ITACA".

Le attività descritte ai punti A.1.4 e A.1.5 rappresentano i contenuti minimi del Piano di ispezione fase di progetto.

A.2 Fase di Realizzazione

Il riferimento principale delle attività di verifica in fase di realizzazione è la Relazione di valutazione cui, se l'attività è stata svolta in tempi precedenti o da un Odl differente, corrisponde un Rapporto di ispezione fase di progetto già emesso. In assenza di una Relazione di valutazione verificata da un Odl, di un RI di progetto iscritto nel "Registro Protocollo ITACA", l'Odl dovrà procedere anche al processo di ispezione in fase di progettazione di cui al paragrafo A.1.

L'attività di verifica in fase di realizzazione consiste in una verifica di corrispondenza della costruzione rispetto al progetto esecutivo e alla relativa Relazione di valutazione. All'atto del ricevimento del rapporto di ispezione fase di progetto, il Committente provvede a nominare un Referente tecnico, responsabile di questa corrispondenza.

Il processo di verifica della fase di realizzazione si articola in diverse attività da svolgersi rispettivamente da parte dell'Odl (A.2.1, A.2.3 e A.2.4) e da parte del Referente tecnico nominato del Committente (A.2.2):

- A.2.1 Compilazione della Lista di Controllo.
- A.2.2 Stesura Relazione di corrispondenza.
- A.2.3 Visite ispettive.
- A.2.4 Controllo finale.

A.2.1 Compilazione della Lista di controllo

L'Odl, sulla base della Relazione di valutazione di progetto, redige una Lista di controllo contenente tutti gli elementi dell'edificio soggetti a verifica. Tale lista deve assicurare completezza ed efficacia della verifica di corrispondenza al progetto. Questi elementi saranno l'oggetto della Relazione di corrispondenza e delle attività di ispezione in cantiere. Il Rapporto di ispezione potrà essere emesso solo ad avvenuta verifica di corrispondenza di tutti gli elementi della Lista di Controllo.

A.2.2 Stesura Relazione di corrispondenza

La Relazione di corrispondenza viene redatta a cura del Referente tecnico incaricato dalla Committenza, a seguito del ricevimento della Lista di controllo inviata dall'Odl.

L'Odl provvederà a inoltrare al Referente tecnico lo schema di riferimento della Relazione di corrispondenza. La Relazione di corrispondenza è costituita da una scheda per ogni elemento indicato nella Lista di controllo e contiene l'indicazione delle informazioni richieste da quest'ultima. Il Referente tecnico provvederà a fornire:

- schede tecniche dei prodotti;
- rapporti di prova, certificati e/o autodichiarazioni del produttore;
- foto - documentazione relativa alla messa in opera;
- documenti di trasporto (DDT);
- tabelle di raccolta dati.

Le schede tecniche dei prodotti dovranno riportare le caratteristiche principali degli stessi e le prestazioni fisico tecniche.

I rapporti di prova, certificati e/o autodichiarazioni necessari saranno specificati nello schema di Relazione di corrispondenza di riferimento. Potranno, a seconda del prodotto, riguardare a titolo di esempio il valore di conducibilità o di trasmittanza termica, il valore di isolamento acustico, la percentuale di contenuto di riciclato, ecc..

La foto-documentazione della fase di messa in opera dei prodotti e dei dettagli costruttivi deve permettere di verificare l'effettivo e corretto impiego degli elementi della Lista di Controllo. Dovranno essere indicate con strumenti idonei le dimensioni degli elementi posati. Le foto dovranno avere una risoluzione adeguata per la lettura dei particolari.

A.2.3 Visite ispettive

Il Referente tecnico dovrà fornire il cronoprogramma dei lavori. In base a quest'ultimo, l'Odl provvederà a stendere un calendario di visite ispettive, concordandone lo svolgimento con il Committente.

Nel corso della visita ispettiva si provvederà a verificare visivamente ed eventualmente attraverso l'impiego di appositi strumenti di misura la conformità dei prodotti e della loro messa in opera rispetto a quanto dichiarato nella Relazione di valutazione.

Nel caso di verifica di una variante realizzativa rispetto alla Relazione di Valutazione, si richiederà un aggiornamento del calcolo della prestazione di progetto dell'edificio cui seguirà l'emissione di un Rapporto di ispezione fase di progetto aggiornato.

Nel caso ci siano dubbi riguardo a una eventuale non corrispondenza realizzativa, l'Odl si riserva la possibilità di richiedere motivatamente al Committente di effettuare prove in loco di tipo invasivo o non invasivo (termografia, analisi igrometriche, analisi flussi termici, carotaggi, misurazioni e monitoraggi parametri ambientali, ecc.) i cui costi saranno a carico del Committente. Tali prove dovranno essere effettuate da soggetti terzi qualificati.

L'Odl provvederà all'emissione di verbali per ogni visita ispettiva effettuata.

A.2.4 Controllo finale

A conclusione dei lavori, si procede a finalizzare la verifica della Relazione di corrispondenza e ad effettuare una visita ispettiva finale. In caso di esito positivo del controllo finale, l'Odl provvede all'emissione del Rapporto di ispezione fase di realizzazione secondo il format in Allegato 3.

Le attività descritte nell'Allegato 3, rappresentano i contenuti minimi del Piano di ispezione fase di realizzazione.

A.3 Fase di esercizio

Applicabile quando sarà resa disponibile la prevista integrazione del "Protocollo ITACA".

ALLEGATO 1 – CONTENUTI MINIMI DELLA RELAZIONE DI VALUTAZIONE

Dati generali

- Nome edificio;
- Ubicazione (Indirizzo);
- Coordinate WGS84;
- Descrizione sintetica dell'intervento;
- Punteggio di sostenibilità complessivo;
- Data;
- Firma;
- Recapiti estensore.

Documenti base a supporto della comprensione del progetto

- Elaborati grafici di progetto quotati e con indicazione dell'orientamento (inquadramento territoriale, planimetria generale, piante, sezioni trasversali, sezioni longitudinali, prospetti e dettagli costruttivi);
- Relazione tecnica di cui all'art.28 della Legge 9 gennaio 1991, n°10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, completa dei dettagli di calcolo, dei dati di progetto, della composizione stratigrafica di ciascun elemento di involucro considerato con relativi dati sul tipo di materiale, proprietà e caratteristiche termoigrometriche, completa di data di redazione e firma del progettista responsabile. La relazione tecnica deve essere coerente allo schema proposto nell'Allegato E del D.Lgs 192/2005;
- Relazione requisiti acustici passivi edificio;
- Capitolato tecnico;
- Computo metrico estimativo;
- Piano di manutenzione.

Informazioni minime per ogni criterio di valutazione

- Motivazione dell'eventuale inapplicabilità del criterio (per i criteri che ammettono l'inapplicabilità);
- Tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti per determinare il valore dell'indicatore di prestazione (criteri con scala di prestazione quantitativa), o analisi della situazione di progetto a giustificativo dello scenario selezionato (criteri con scala di prestazione a scenari).

Inoltre per ciascun criterio la Relazione di valutazione dovrà essere conforme al corrispondente Protocollo pubblicato da ITACA.

ALLEGATO 2 - CONTENUTI MINIMI DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE FASE DI PROGETTO

Il Rapporto di ispezione fase di progetto è il documento emesso al termine di un processo di ispezione in fase di progetto effettuato in conformità al “Protocollo ITACA” ai fini della successiva validazione. Esso è trasmesso direttamente al gestore del “Registro Protocollo ITACA” ed in copia al Committente. Il Rapporto di ispezione è contraddistinto da un numero univoco, è predisposto in tre esemplari originali datati e firmati, di cui uno viene archiviato da parte dell’Odl ed è redatto secondo un format prestabilito. Contiene allegati tecnici che devono essere puntualmente menzionati nel Rapporto.

Il documento esplicita l’esito del processo di verifica del progetto esecutivo della costruzione in conformità al Protocollo ITACA e della Relazione di valutazione compilata dal professionista incaricato dal Committente.

Il documento, oltre a quanto previsto dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 dovrà:

- riportare il numero del Rapporto di Ispezione;
- riportare la tipologia di “Protocollo ITACA” utilizzata;
- contenere i dati generali dell’intervento:
 - Nome edificio;
 - Ubicazione (Indirizzo);
 - Coordinate WGS84;
 - Descrizione sintetica dell’intervento;
 - Nome Committente;
 - Nome e riferimenti professionista incaricato a redigere Relazione di Valutazione;
 - Punteggio dichiarato (Punteggio sito / Punteggio edificio / Punteggio complessivo di sostenibilità);
 - Elenco Allegati (documenti tecnici emessi durante le attività ispettive);
- riepilogare il risultato dell’attività ispettiva, indicando, per ogni criterio, la sequenza degli esiti ottenuti. Ogni esito deve essere accompagnato da "note" sulle motivazioni che hanno portato l’Odl a richiedere modifiche e/o integrazioni al Committente per la corretta valutazione del criterio;
- esplicitare i risultati verificati a livello di Aree di valutazione;
- esplicitare i punteggi verificati del sito, dell’edificio e il punteggio complessivo di sostenibilità a seguito dell’attività ispettiva;
- riportare i nominativi degli Ispettori e le date dei rapporti intermedi;
- riportare la data e la firma del Responsabile Tecnico.

ALLEGATO 3 - CONTENUTI MINIMI DEL RAPPORTO DI ISPEZIONE FASE DI REALIZZAZIONE


Il Rapporto di ispezione fase di realizzazione è il documento emesso al termine di un processo di ispezione in fase di realizzazione effettuato in conformità al “Protocollo ITACA” ai fini della successiva validazione. Esso è trasmesso direttamente al gestore del “Registro Protocollo ITACA” ed in copia al Committente. Il Rapporto di ispezione è contraddistinto da un numero univoco, è predisposto in tre esemplari originali datati e firmati, di cui uno viene archiviato da parte dell’Odl ed è redatto secondo un format prestabilito. Contiene allegati tecnici che devono essere puntualmente menzionati nel Rapporto.

Il documento esplicita l’esito del processo di verifica della corrispondenza della costruzione rispetto al progetto esecutivo, alla relativa Relazione di valutazione e al Rapporto di Ispezione fase di Progetto.

Il documento, oltre a quanto previsto dalla Norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 dovrà:

- riportare il numero del Rapporto di Ispezione;
- riportare la tipologia di “Protocollo ITACA” utilizzata;
- contenere i dati generali dell’intervento:
 - Nome edificio;
 - Ubicazione (Indirizzo);
 - Coordinate WGS84;
 - Descrizione sintetica dell’intervento;
 - Nome Committente;
 - Nome e riferimenti Referente tecnico;
 - Punteggio dichiarato (Punteggio sito / Punteggio edificio / Punteggio complessivo di sostenibilità)
 - Elenco Allegati (documenti tecnici emessi durante le attività ispettive);
- riepilogare il risultato dell’attività ispettiva, indicando, per ogni criterio, la sequenza degli esiti ottenuti. Ogni esito deve essere accompagnato da "note" sulle motivazioni che hanno portato l’Odl a richiedere modifiche e/o integrazioni al Committente per la corretta valutazione del criterio;
- esplicitare il risultati verificati a livello di Aree di valutazione;
- esplicitare i punteggi verificati del sito, dell’edificio e il punteggio complessivo di sostenibilità a seguito dell’attività ispettiva;
- riportare i nominativi degli Ispettori e le date delle visite ispettive effettuate;
- riportare la data e la firma del Responsabile Tecnico.

ALLEGATO 4 – FLOW CHART DEL PROCESSO DI ISPEZIONE FASE DI PROGETTAZIONE



ALLEGATO 5 – FLOW CHART DEL PROCESSO DI ISPEZIONE FASE DI REALIZZAZIONE

